



COMUNE DI MAZARA DEL VALLO

Regolamento per la distribuzione e fornitura dell'acqua potabile

**Approvato con delibera Consiliare
n. 41 del 03/04/2003, esecutiva il 05/05/2003**

INDICE

NORME GENERALI

- Art. 1 Obbligatorietà del Regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Sistema di distribuzione dell'acqua
- Art. 4 Tipo di fornitura

FORNITURE PER USO PUBBLICO

- Art. 5 Forniture per uso pubblico
- Art. 6 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione
- Art. 7 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

FORNITURE PER USO PRIVATO

- Art. 8 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la condotta dell'acqua potabile
- Art. 9 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate
- Art. 10 Divieto di rivendita dell'acqua
- Art. 11 Domanda di allacciamento
- Art. 12 Preventivo
- Art. 13 Contratti per la fornitura dell'acqua
- Art. 14 Titolarità dei contratti d'utenza
- Art. 15 Voltura dell'utenza idrica
- Art. 16 Subentro nel contratto di fornitura
- Art. 17 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua
- Art. 18 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura
- Art. 19 Riattivazione dell'utenza idrica
- Art. 20 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore
- Art. 21 Prelievi abusivi

NORME TECNICHE

- Art. 22 Manutenzione delle condotte idriche
- Art. 23 Installazione del contatore
- Art. 24 Custodia del contatore
- Art. 25 Spostamento del contatore
- Art. 26 Interruzione del servizio
- Art. 27 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti
- Art. 28 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata
- Art. 29 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi
- Art. 30 Vigilanza impianti ed apparecchi

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

- Art. 31 Criteri di fatturazione dei consumi
- Art. 32 Criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate
- Art. 33 Verifica di funzionamento del contatore a richiesta del cliente
- Art. 34 Perdite, danni, responsabilità
- Art. 35 Pagamento dei consumi delle utenze
- Art. 36 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente
- Art. 37 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto
- Art. 38 Comunicazioni e reclami
- Art. 39 Addebiti in caso di ritardato pagamento
- Art. 40 Addebiti vari

DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 41 Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione
- Art. 42 Applicabilità del diritto comune

NORME TRANSITORIE

- Art. 43 Utenze raggruppate
- Art. 44 Contratti di utenza preesistenti
- Art. 45 motopescherecci, navi e imbarcazioni da di porto

NORME GENERALI

Art. 1 Obbligatorietà del Regolamento

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Eventuali variazioni e/o integrazioni al presente Regolamento saranno rese note mediante comunicazione scritta all'ultimo indirizzo indicato dall'utente oppure mediante avviso pubblicato sulla stampa locale.

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora si rendesse necessario il trasferimento della propria utenza ad altri enti gestori del servizio idrico integrato.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti
2. Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
3. Contitolarità del contratto di fornitura: situazione in cui più utilizzatori sono titolari di uno stesso contratto di fornitura
4. Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.
5. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione
6. Deposito cauzionale: importo versato dall'utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso
7. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra
8. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale
9. Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso
10. Domanda d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
11. Indennizzo automatico: importo riconosciuto automaticamente all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, laddove previsto dalla Carta stessa
12. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
13. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere
14. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
15. Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo
16. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate
17. Preso stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale

18. Punto di consegna:
- a) Per utenze singole: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata
 - b) Per utenze raggruppate servite da un unico contatore: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
 - c) Per condomini esistenti serviti da un'unica presa e con contatori posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale: il punto di consegna è rappresentato dal rubinetto d'intercettazione posto al limite tra proprietà pubblica e privata.
19. Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento
20. Ripartizione dei consumi: suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il gestore del servizio.
21. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
22. Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
23. Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
24. Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo
25. Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi
26. Utenze divisionali: utenze situate all'interno di un condominio, servite da un unico contatore, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. Queste utenze sono gestite dall'amministratore o da ditte specializzate
27. Utenze preesistenti: utenze esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento
28. Utenze raggruppate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari

Art. 3 Sistema di distribuzione dell'acqua

Il Comune di Mazara del Vallo fornisce l'acqua per uso potabile nelle costruzioni situate lungo le vie percorse dalle condotte di distribuzione dell'Acquedotto, su domanda di quei proprietari che ne facciano formale richieste, e che abbiano regolare Concessione Edilizia, oppure abbiano già inoltrato richiesta in sanatoria, allegando dichiarazione attestante che non ci sono caratteristiche ostative all'ottenimento della Concessione Edilizia in sanatoria (L.R. 04/04/95 n. 30 art. 1 per l'erogazione dei servizi pubblici.).

Il Comune garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla ad uso potabile secondo le vigenti norme.

Art. 4 Tipo di fornitura

Il Comune somministra acqua prioritariamente per uso potabile e, compatibilmente con le disponibilità idriche.

La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono profili tariffari differenziati, come da allegato tariffario.

Usò potabile ed igienico-sanitario:

- a) domestico: riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni che non esercitano attività commerciali o comunque aventi fine di lucro;
- b) commerciale assimilabile al domestico: rientrano in tale categoria tutte le attività dove il consumo dell'acqua risulta irrilevante per lo svolgimento dell'attività di impresa;
- c) commerciale: rientrano in tale categoria tutte le attività dove il consumo dell'acqua costituisce elemento per la produzione di beni e per l'erogazione di servizio oggetto dell'attività di impresa;
- d) motopescherecci, navi e imbarcazioni da di porto.

La somministrazione può essere concessa provvisoriamente per i seguenti usi, ai quali corrisponde apposito profilo tariffario:

- a) cantiere: riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere private, per le quali è stata rilasciata dal competente Comune regolare Concessione edilizia, e per la realizzazione di opere pubbliche.
- b) svolgimento di iniziative sociali, culturali e ricreative.

L'Amministrazione Comunale potrà concedere, su richiesta, somministrazioni occasionali riguardanti l'erogazione di acqua da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie.

E' espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell'acqua concessa pena la risoluzione in tronco del contratto, con diritto della Amministrazione Comunale al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.

L'Amministrazione Comunale è responsabile della potabilità dell'acqua fino all'apparecchio misuratore.

FORNITURE PER USO PUBBLICO

Art. 5 Forniture per uso pubblico

Le forniture idriche per uso pubblico sono quelle destinate al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune e per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.

Sono pertanto considerate forniture per uso pubblico:

1. gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e statali destinati a pubblici servizi e quelle alle quali le competenti Amministrazioni abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestite direttamente dalle stesse;
2. le associazioni senza scopo di lucro (no-profit) che occupano a titolo gratuito immobili di proprietà della pubblica Amministrazione
3. gli impianti antincendio a servizio della cittadinanza e degli edifici di cui sopra;

Art. 6 Realizzazione d'allacciamenti per uso pubblico, misurazione dei prelievi d'acqua e relativa fatturazione

La realizzazione degli impianti, di cui al precedente Art. 5, è eseguita dal Comune su richiesta ed a spese della pubblica Amministrazione.

Tutti gli allacciamenti e le prese d'acqua, eseguite dietro richiesta della pubblica Amministrazione per il soddisfacimento delle loro necessità idriche, sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto d'utenza.

Art. 7 Prelievi abusivi dalle utenze per uso pubblico

E' rigorosamente vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane, fontini e fontanelli pubblici per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri impieghi ordinari domestici e, comunque, applicando alle bocche delle fontane, dei fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
- b) prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento dei pubblici giardini;
- c) prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lett. a) e b).

Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, si procederà alla denuncia del fatto alle Autorità competenti.

FORNITURE PER USO PRIVATO

Art. 8 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche ove esiste la condotta dell'acqua potabile

Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali, comprese nel territorio comunale), ove già esiste la condotta dell'acqua potabile, entro i limiti del quantitativo d'acqua dalla stessa riconosciuto disponibile (e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano) il Comune é tenuto alla fornitura di acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i corrispettivi dallo stesso stabiliti.

La fornitura è in ogni caso subordinata alla disponibilità dell'acqua in relazione alla normale portata dell'Acquedotto e quindi l'Amministrazione Comunale può limitare il numero delle concessioni o il quantitativo richiesto a suo insindacabile giudizio.

Art. 9 Fornitura dell'acqua su strade o piazze pubbliche non canalizzate

Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di distribuzione, il Comune provvederà all'estensione della rete totalmente a proprio carico quando l'intervento è previsto nel Programma triennale perché valutato prioritario.

Art. 10 Divieto di rivendita dell'acqua

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Comune. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente ed il pagamento di una penale di cui al successivo Art. 40, lettera a), del presente Regolamento.

Art. 11 Domanda di allacciamento

La domanda di allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune e sottoscritto dal richiedente;

Nella domanda dovranno essere indicati e autocertificati ai sensi di legge:

- a) l'uso al quale la somministrazione è destinata;
- b) l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura;
- c) il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;

La domanda sarà corredata, inoltre, del nulla osta scritto rilasciato dalla proprietà dell'immobile, se diversa dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti.

Nei casi previsti per uso cantiere, il richiedente la somministrazione dovrà impegnarsi a corrispondere la spesa per la realizzazione del relativo tronco.

Alla domanda di allacciamento dovranno essere allegati, da parte del richiedente, i documenti specificati nel modulo stesso.

Art. 12 Preventivo

Il Comune si riserva il diritto di eseguire la costruzione di tutto l'impianto per le prese, dalla tubazione stradale al contatore.

I lavori di cui sopra saranno eseguite dal Comune direttamente o tramite convenzione con ditte esterne qualificate.

L'importo per l'allacciamento sarà corrisposto anticipatamente dall'Utente in unica soluzione, tramite versamento presso la tesoreria Comunale.

A seguito della richiesta di allacciamento e di ogni altra richiesta che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente, il Comune provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 13 Contratti per la fornitura dell'acqua

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente Regolamento. E' fatto obbligo all'utente di comunicare al Comune ogni modificazione, successivamente intervenuta che, in quanto tale, comporti una variazione alle condizioni contrattuali originarie.

Il contratto di fornitura non potrà essere stipulato nel caso in cui non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti per l'esecuzione dell'allacciamento.

Le spese di bollo, inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

Art. 14 Titolarità dei contratti d'utenza

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda di allacciamento e da chi abbia pagato al Comune i corrispettivi relativi, il contratto di fornitura è intestato come segue:

- a) per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
- b) per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato:
 - nel caso in cui vi sia una contitolarità dell'utenza da parte di più utilizzatori, ad uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri che saranno, comunque, tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
 - in caso di Condomini regolarmente costituiti, il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
- c) per la fornitura dell'acqua per uso edilizio all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Art. 15 Voltura dell'utenza idrica

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto, di cui all'articolo precedente, dà disdetta del contratto stesso ed a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto.

Il titolare del contratto dovrà dare comunicazione del subentro indicando le generalità del subentrante, in mancanza di detta comunicazione, unico responsabile nei confronti del Comune rimane il titolare del contratto.

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di ricevimento o presentazione della comunicazione di cui sopra.

I consumi fino al giorno della voltura saranno addebitati al precedente intestatario del contratto di fornitura con l'emissione dell'ultima fattura a saldo.

Art. 16 Subentro nel contratto di fornitura

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge, o altro erede, convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario e pertanto ad esso sarà inviata l'ultima fattura relativa ai consumi registrati fino alla data del subentro. Il subentrante dovrà provvedere alla comunicazione dei propri dati personali.

Art. 17 Durata dei contratti di fornitura dell'acqua

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente di anno in anno, salvo disdetta o pattuizioni diverse per casi particolari che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Art. 18 Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua devono darne comunicazione scritta oppure rivolgersi agli uffici preposti del Comune citando il codice d'utenza o quei dati che possano, inequivocabilmente, far individuare l'utenza stessa, dichiarando la lettura finale del contatore nonché l'indirizzo dove recapitare la fattura a saldo.

La disdetta comporta la chiusura del contatore, entro gli standard di qualità previsti, e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore.

Il Comune deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Comune o da questi autorizzato.

Il venire meno della condizione di cui sopra annulla, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, dell'immobile.

Art. 19 Riattivazione dell'utenza idrica

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli.

Il contratto di fornitura decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del contatore.

Art. 20 Verbali di posa, chiusura, rimozione o sostituzione del contatore

In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Comune, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Comune o dallo stesso incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dal Comune.

Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola, lettura del contatore rimosso e/o del contatore installato.

L'utente è tenuto, previo controllo, a sottoscrivere il suddetto verbale, ricevendone copia.

Art. 21 Prelievi abusivi

E' fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica gestita dal Comune.

Sono ritenuti abusivi tutti i prelievi effettuati da condotte, tubazioni e impianti di proprietà comunale se non espressamente autorizzati dallo stesso Comune.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.

E' pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi variazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, che modifichi in tutto o in parte le condizioni contrattuali stesse, deve essere immediatamente comunicata al Comune e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, a spese dell'utente, adeguato alle diverse condizioni.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua, compreso l'uso improprio delle prese antincendio saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'Art. 40 del presente Regolamento e saranno fatturati in base alla terza fascia delle utenze ad uso commerciale moltiplicate per dieci.

È fatta salva la facoltà del Comune di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

NORME TECNICHE

Art. 22 Manutenzione delle condotte idriche

Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.

Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle derivazioni, dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso, spettano esclusivamente al Comune (salvo quanto stabilito nei successivi Artt. 23, 24 e 25) e sono, pertanto, vietate agli utenti o a chiunque altro.

L'inosservanza di quanto stabilito dalla presente norma comporta l'applicazione delle penalità previste al successivo Art. 40, con riserva d'ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.

Art. 23 Installazione del contatore

L'acqua viene somministrata attraverso il contatore.

Gli apparecchi di misura delle somministrazioni idriche sono forniti ed installati esclusivamente dal Comune, o azienda a ciò autorizzata, restando di proprietà della stessa; il loro tipo e calibro è stabilito dal Comune in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.

Immediatamente dopo il misuratore dovrà essere installato un rubinetto unidirezionale di arresto al quale si innesta l'impianto interno.

Il Comune ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, quando lo ritenga opportuno, dandone preavviso al cliente.

Il contatore sarà allocato all'inizio e all'esterno della proprietà privata e sempre in un luogo di facile accesso.

Lo sportello di protezione dalle dimensioni standard (di c.a. cm.45x60) sarà dotato di chiusura universale per consentire agli addetti la lettura del contatore e/o le ispezioni.

Prima della messa in funzione una presa d'acqua, lo stato dei luoghi e dei rispettivi congegni sarà verificato da un incaricato del Servizio Acquedotto in presenza dell'abbonato, prendendo nota nel contratto di abbonamento che non potrà essere apportata alcuna modificazione, senza il consenso scritto di entrambe le parti.

Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore devono essere allocati esclusivamente gli impianti installati dal Comune e le opere di collegamento private, necessarie per l'adduzione dell'acqua all'utente. In caso di accertata inosservanza di tale disposto, l'utente dovrà provvedere immediatamente ed a sue spese, al ripristino dell'impianto.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dove si trovano installati i contatori dell'acqua.

Art. 24 Custodia del contatore

Il Comune provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà.

L'utente è consegnatario e custode delle apparecchiature di misura dell'acqua e di tutti gli accessori, compresi i sigilli di garanzia e, pertanto, risponde della loro buona conservazione anche nel caso in cui eventuali danneggiamenti o manomissioni siano imputabili a terzi.

La manomissione dei sigilli apposti dal Comune, ivi compresi quelli apposti per la sospensione dell'erogazione dell'acqua in caso di morosità nei pagamenti o per altri motivi, comporterà il pagamento, da parte dell'utente, della penalità prevista dal tariffario, salvo il diritto del Comune di denunciare il fatto alle competenti autorità, qualora nella manomissione si riscontri fatto doloso.

E' diritto-dovere dell'utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie.

Qualora l'utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune, in modo che il medesimo possa provvedere alle necessarie riparazioni.

Le spese per le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura e degli accessori, nei casi in cui il guasto sia dovuto a dolo e/o incuria, sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui il contatore risultasse deteriorato o illeggibile, per cause non imputabili all'utente, lo stesso verrà sostituito a cura e spese del Comune.

La sostituzione verrà effettuata alla presenza dell'utente o di un suo incaricato, che prenderà in consegna il nuovo contatore e presenzierà alla lettura del vecchio.

Limitatamente ad interventi a carattere di urgenza riguardanti la sostituzione dei contatori (e per i quali non sia stato possibile informare preventivamente l'utente) il Comune provvederà ad informare successivamente l'utente inviando, per mezzo del servizio postale, copia del verbale di sostituzione.

In caso di perdite d'acqua tra il punto di consegna di utenze idriche già esistenti sprovviste di contatore generale ed i contatori posti all'interno del condominio (e quindi dove esistano per ogni unità immobiliare contratti di fornitura diretti con il Comune), il condominio è tenuto a provvedere all'immediata riparazione della perdita nell'impianto interno condominiale. In caso di inottemperanza da parte del condominio, il Comune potrà ridurre l'erogazione idrica al livello essenziale. Il condominio rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.

Art. 25 Spostamento del contatore

L'utente può richiedere lo spostamento del contatore, tale intervento sarà realizzato da personale del Comune o suo incaricato, previa verifica della compatibilità tecnica della collocazione richiesta e previo pagamento delle relative spese.

Fermo restando l'obbligo per l'utente di eseguire direttamente ed a sue spese le necessarie opere di adeguamento all'interno della proprietà privata.

E' fatto divieto di rimuovere o spostare i contatori dell'acqua se non per mezzo dei dipendenti del Comune o da personale incaricato dallo stesso.

Il Comune ha facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino.

Il Comune ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga, per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente, a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Comune di eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza, il Comune ha facoltà di procedere all'esecuzione d'ufficio con addebito dei costi sostenuti nella prima fatturazione utile.

Art. 26 Interruzione del servizio

Il Comune garantisce un'erogazione del servizio continua, regolare e senza interruzioni.

Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore od a necessità di lavori.

Pertanto, le utenze che per la loro natura richiedano un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Comune avrà, in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua, sia agli impianti privati, sia a quelli pubblici.

Il Comune s'impegna ad informare gli utenti nei modi e con i tempi specificati nella carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 27 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti

Spetta al Comune:

1. Stabilire, in sede di redazione del preventivo, il diametro della presa e del contatore, in relazione al consumo richiesto dall'utente o consentito dal Comune stesso;
2. Scegliere il luogo per la costruzione della presa e per il collocamento del contatore.

I costi di allacciamento sono dovuti esclusivamente in caso di nuovo allacciamento ovvero di variazione di allacciamento ad un impianto esistente.

In tali casi la presentazione della relativa richiesta autorizza il Comune al sopralluogo finalizzato al calcolo del predetto costo.

Tali costi saranno preventivati dal Comune in seguito ad esplicita richiesta dell'utente, secondo quanto previsto all'Art. 12 del presente Regolamento.

L'impianto esterno rimane di proprietà del Comune che ne assume ogni onere di manutenzione.

Rimane, pertanto, a carico dell'utente, in base alle indicazioni dei tecnici del Comune, l'esecuzione dell'opera muraria relativa alla realizzazione del vano di alloggiamento del contatore, oltre, naturalmente, ai successivi ripristini, come già previsto dall'Art. 23.

Art. 28 Ubicazione ed installazione delle condutture idriche in area privata

Le opere realizzate dopo il punto di consegna, seguendo le norme di buona tecnica, sono di proprietà dell'utente, che ne assicura la manutenzione a proprie cure e spese, rimanendo responsabile civilmente e penalmente.

In ogni caso gli impianti non possono essere utilizzati per fini diversi all'adduzione dell'acqua.

Nell'interno degli immobili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e ad un'adequata distanza da superfici riscaldate e comunque nel rispetto del Codice Civile.

Nell'eventualità che quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente protette ed isolate.

Nessuna tubazione dell'impianto potrà, di norma, sottopassare od essere posta all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.

L'impianto per la distribuzione dell'acqua a valle del contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'utente nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 29 Collegamenti degli impianti e degli apparecchi

E' vietato collegare le condutture d'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o d'altro acquedotto o, comunque, commiste a sostanze estranee.

E' vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine elettriche, elettrodomestici, ecc.

I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Comune degli eventuali danni prodotti dalla inosservanza di quanto indicato al precedente comma.

Art. 30 Vigilanza impianti ed apparecchi

Il Comune ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno di proprietà private.

Tali ispezioni sono effettuate dal personale del Comune o dallo stesso incaricato.

I dipendenti e/o gli incaricati del Comune, muniti di tessera di riconoscimento, hanno, pertanto, la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e, comunque, per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in relazione al presente Regolamento che ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo, il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o indennizzi di sorta da parte dell'utente.

La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Comune.

Resta infine salvo il diritto del Comune di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato previa regolare notifica di messa in mora e d'intimazione a provvedere nel termine di 20 giorni.

NORME PER L'ADDEBITO DEI CONSUMI

Art. 31 Fatturazione dei consumi

Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando le frazioni di metro cubo.

Le modalità e la periodicità delle fatturazioni sono fissate dal Comune. In ogni caso è garantita almeno una fatturazione semestrale sulla base della tipologia delle utenze allacciate e di scelte organizzative e funzionali per garantire il miglior servizio all'utenza.

Sulla base di questi criteri generali, e per conseguire una significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi, il Comune potrà emettere "fatture d'acconto" tra una lettura effettiva e l'altra.

I consumi d'acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici dell'utente, con l'esclusione dei due maggiori consumi rilevati nel periodo di riferimento. Per i nuovi contratti di fornitura i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura effettiva del contatore, sarà effettuato un primo conguaglio ricalcolando i consumi dalla precedente lettura effettiva. Quale ulteriore garanzia per l'utente della corretta applicazione delle fasce di consumo annue o di eventuali variazioni tariffarie intervenute, il Comune effettuerà il conguaglio definitivo con la fatturazione, a seguito di lettura effettiva, successiva o pari al 31 dicembre di ciascun anno. In caso di cessazione di utenza e/o variazioni alle condizioni contrattuali originarie (ai sensi dell'Art. 13 del presente Regolamento) il Comune provvederà al conguaglio fino alla data della suddetta operazione. Tali conguagli saranno effettuati con il criterio del pro-die.

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento l'accesso ai contatori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici.

In caso d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo d'acconto, come sopra determinato.

Il Comune effettua almeno una lettura in ogni semestre del contatore.

Qualora ciò non sia possibile, per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà invitato, mediante raccomandata A.R., a provvedere e, perdurando nella sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale, come da apposito tariffario di cui al successivo Art. 40, che sarà addebitata nella prima fattura utile, ed alla possibile interruzione del servizio, così come previsto dal precedente Art. 30.

Nel caso in cui si rilevi una manomissione dello stesso (compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Comune) che abbia determinato una minore fatturazione rispetto agli effettivi consumi dell'utente, il Comune provvederà ad addebitare il consumo in base a quello rilevato nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza.

In ogni caso verrà applicata la penale prevista al successivo Art. 40.

In caso di guasto del contatore accertato dal Comune sarà fatturato, un importo pari alla media dei consumi precedenti all'anomalia, in assenza di consumi precedenti sarà contabilizzato un consumo di mc. 50 per ogni componente il nucleo familiare come risultante da certificazione comunale e/o il consumo medio registrato per la tipologia contrattuale d'appartenenza..

Art. 32 Fatturazione dei consumi utenze raggruppate

Il consumo rilevato dal contatore generale a servizio di un condominio, e per il quale non ricorrano le condizioni tecniche, economiche e normative che consentano la stipula di contratti con le singole unità immobiliari presenti nel condominio stesso, sarà fatturato dal Comune tenuto conto degli scaglioni e delle tariffe previste e del numero delle unità immobiliari domestiche e non domestiche presenti nel complesso condominiale.

Nei condomini serviti da un unico contatore generale, in cui si renda possibile la gestione diretta dei contatori delle unità immobiliari a seguito di stipula dei contratti di fornitura tra Comune e i singoli condomini, la fatturazione dei consumi avverrà con le seguenti modalità:

- i consumi dei singoli condomini verranno fatturati in base alla lettura dei rispettivi contatori divisionali da parte del Comune, applicando ad ognuno gli scaglioni e le tariffe al momento in vigore, in base all'utilizzo;
- l'eventuale differenza fra i consumi rilevati dal contatore generale condominiale (che rimarrà o sarà installato a cura del Comune) e la somma dei consumi relativi alle utenze divisionali, verrà addebitata all'utenza raggruppata alla tariffa base al momento in vigore.

Art. 33 Verifica contatore

Qualora l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà richiederne la verifica che sarà effettuata dal Comune con proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne incaricate del servizio.

Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per effettuare la verifica, lo stesso verrà sostituito con uno nuovo, previa autorizzazione dell'utente.

I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta compresa nella percentuale del 5% in più o in meno.

Nel caso in cui il contatore risulti idoneo, l'utente sarà tenuto al pagamento del costo del contatore sostituito e di un corrispettivo, previsto nel tariffario, che sarà addebitato nella prima fattura utile.

Nel caso in cui il contatore risulti non idoneo, le spese di sostituzione rimangono a carico del Comune, e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui l'irregolarità si è prodotta, se determinabile, e comunque per un periodo massimo di 365 giorni precedenti la data di richiesta della verifica.

Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati la percentuale di scostamento indicata dalla verifica.

Art. 34 Perdite, danni, responsabilità

Così come stabilito dal precedente Art. 24 l'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore; quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Art. 35 Pagamento dei consumi delle utenze

Il pagamento dei consumi deve essere effettuato dall'utente in base alle fatture o bollette, periodicamente recapitate, con le modalità indicate sulle fatture stesse.

Le fatture o bollette, oltre all'ammontare dei consumi rilevati, calcolato in base alle tariffe in vigore, comprendono gli importi dovuti dall'utente per imposte, tasse, quota fissa, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'utente.

La fattura o bolletta, emessa nel rispetto dei criteri e della normative stabilita dalle autorità competenti, conterrà le informazioni utili all'utente relative al rapporto commerciale ed ai servizi offerti dal Comune.

Qualsiasi opposizione che l'utente ritenesse di fare in merito alla fatturazione o bollettazione dovrà essere presentata al Comune entro il termine di pagamento indicato nella fattura o bolletta.

Nel caso in cui risulti al Comune, dopo la scadenza indicata in fattura o bolletta, il mancato pagamento della stessa, l'utente sarà informato di tale condizione nella fattura o bolletta immediatamente successiva a quella che risulta non pagata, evidenziandone l'importo, il periodo di riferimento e la data di scadenza.

In ogni caso, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura o bolletta e sempre che la stessa non sia stata pagata, l'utente potrà essere messo in mora dal Comune attraverso una comunicazione scritta alla quale verrà allegato il duplicato della fattura o bolletta che risulta essere insoluta. In detta comunicazione sarà inoltre indicata la data (non inferiore a 30 giorni dalla data di notifica) dopo la quale il Comune, se l'utente non avrà provveduto al saldo di quanto dovuto, procederà alla sospensione del servizio senza ulteriori comunicazioni.

L'utente, a cui sia stata notificata la messa in mora, che effettui il pagamento entro i termini sopra indicati dovrà provvedere a dare comunicazione scritta al Comune stesso, indicando in maniera esaustiva i termini dell'avvenuto pagamento.

Dopo la sospensione del servizio dovuto al protrarsi di una situazione di morosità e, comunque, non oltre 45 giorni dopo la chiusura del contatore, per ottenere la riattivazione, l'utente dovrà saldare tutte le fatture scadute oltre le penali e le prestazioni previste dal tariffario.

Diversamente, se la sospensione del servizio per morosità persiste da oltre 45 giorni, il contratto sarà considerato risolto e sarà avviata la procedura di recupero crediti, ponendo a carico dell'utente tutte le spese che il Comune si troverà a sostenere.

In quest'ultimo caso, qualora l'utente provveda al pagamento totale delle somme dovute, comprese le spese per il recupero del credito, il servizio potrà essere riattivato previo pagamento del corrispettivo previsto.

La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Nel periodo d'interruzione della fornitura, e fino alla risoluzione del contratto o cessazione per disdetta o voltura, decorrerà l'addebito della quota fissa.

Art. 36 Danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua per morosità dell'utente

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 37 Casi di sospensione della fornitura e disciplina della risoluzione del contratto

Come disciplinato nei precedenti articoli, il Comune si riserva il diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d'emergenza, senza che l'utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.

La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:

- a) mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza in caso di volture o subentri (Artt. 15 e 16 del presente Regolamento);
- b) utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da quello per il qual è stato stipulato il contratto (Art. 21 del presente Regolamento);
- c) prelievi abusivi (Art. 21 del presente Regolamento);
- d) cessione dell'acqua a terzi (Art. 10 del presente Regolamento);
- e) opposizione dell'utente al controllo e alla lettura del contatore da parte del Comune (Artt. 30 e 31 del presente Regolamento);
- f) opposizione dell'utente al controllo dell'impianto interno da parte del Comune (Art. 30 del presente Regolamento);
- g) in caso di pericolo per persone o cose;
- h) manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale, compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso (Artt. 22 e 23 del presente Regolamento);
- i) morosità persistente oltre la data indicata nella regolare messa in mora (Art. 35 del presente Regolamento).

La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di sospensione contenente l'invito a regolarizzare la situazione, nel caso in cui l'utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere c), d), g), h) e i), il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alla lettera f).

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione del servizio per i casi come sopra dettagliati, senza che l'utente abbia provveduto a regolarizzare la propria situazione, facendo venire meno la causa della sospensione, il contratto si intende risolto per inadempimento e il Comune potrà rimuovere il contatore.

Qualora non sia possibile né chiudere, né rimuovere il contatore, il contratto potrà essere unilateralmente risolto dal Comune, a mezzo raccomandata A/R inviata all'utente, che sarà legittimato a richiedere la restituzione del contatore.

Art. 38 Comunicazioni e reclami

Per qualsiasi comunicazione, domanda o reclamo, l'utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Comune nei tempi e con le modalità stabiliti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte al di fuori di dette strutture e in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei contatori, non potrà essere ritenuta valida.

Art. 39 Addebiti in caso di ritardato pagamento

Il mancato pagamento delle somme dovute al Comune a seguito dell'emissione di fatture o bollette ai sensi dei precedenti Artt. 31, 32 e 35 entro il termine di scadenza indicato nelle stesse fatture o bollette comporterà i seguenti addebiti a carico degli utenti:

- nei primi 30 giorni di ritardo dalla data di scadenza della fattura sarà applicato un interesse pari al tasso legale commisurato in funzione dell'importo dovuto e dei giorni effettivi di ritardo;
- dall'31° giorno, agli interessi sopra descritti sarà applicata una maggiorazione del 3,5%, anch'essa rapportata ai giorni effettivi di ritardo.

Tali somme saranno addebitate all'utente nella prima fattura emessa successivamente alla contabilizzazione del pagamento.

Art. 40 Addebiti vari

Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:

- a) penale per usi impropri e rivendita dell'acqua (Art. 10 del presente Regolamento);
- b) penale per prelievi abusivi (Art. 21 del presente Regolamento)
- c) penale per la manomissione degli impianti comunali e/o dei sigilli ai contatori (Art. 23 del presente Regolamento);
- d) corrispettivo per la riapertura del contatore (Art. 19 del presente Regolamento);
- e) corrispettivo per la prova di taratura del contatore ed eventuale sostituzione dello stesso (Art. 33 del presente Regolamento);
- f) corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna;
- g) addebiti per interessi di ritardato pagamento (Art. 39 del presente Regolamento);
- h) penale per mancata lettura contatore (Art. 31 del presente Regolamento).
- i) penale per la manomissione di condotte e/o punti di presa di proprietà demaniale (Art. 22 del presente Regolamento);

DISPOSIZIONI COMUNI E NORME TRANSITORIE

Art. 41 Prelievo e fornitura d'acqua con mezzi diversi dalla normale rete di distribuzione

Il Comune per gli utenti residenti nelle zone sprovviste di rete idrica comunale, concede l'approvvigionamento dell'acqua potabile, prelevata presso l'Acquedotto Comunale, tramite autobotti private fornite di regolare autorizzazioni sanitarie e contatore di uscita, installato nell'autobotte, sigillato dall'Ufficio Acquedotto, interpellate dallo stesso utente, e previo pagamento presso la Tesoreria Comunale dell'importo dovuto in base alla tabella tariffaria allegata.

L'utente per la fruizione di tale servizio dovrà inoltrare all'Ufficio Acquedotto istanza scritta, completa della documentazione richiesta dall'Ufficio.

Art. 42 Applicabilità del diritto comune

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, ed in quanto non in contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le disposizioni e gli usi vigenti.

Art. 43 Utenze raggruppate

Le utenze raggruppate si dividono in due tipologie:

1. utenze raggruppate con contatori divisionali privati in proprietà condominiale accessibile
2. utenze raggruppate con contatori divisionali privati in proprietà condominiale non accessibile.

Nel primo caso l'amministratore, in nome e per conto del condominio, può richiedere al Comune la trasformazione del contratto di fornitura condominiale. A tale richiesta farà seguito la verifica dell'esistenza di condizioni tecniche e normative per l'instaurazione di un rapporto contrattuale individuale tra i singoli condomini e il Comune.

Le norme che regoleranno la procedura di verifica saranno predisposte entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora tali condizioni siano esistenti sarà applicato quanto previsto al precedente Art. 32.

Nel secondo caso il Comune s'impegna a fornire direttamente un "servizio" di ripartizione dei consumi condominiali (lettura contatori divisionali, fatturazione dei consumi relativi e incasso) di cui le utenze condominiali esistenti potranno avvalersi.

Questo servizio sarà realizzato dal Comune entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

La metodologia di fatturazione dei consumi prevederà:

- lettura dei contatori divisionali;
- emissione di singole fatture con applicazione delle tariffe di competenza di ciascun utilizzo secondo il sistema tariffario;
- ripartizione della differenza fra il consumo misurato al contatore condominiale e la somma dei singoli consumi in parti uguali fra i vari condomini;
- differenza fra somma degli importi delle singole fatture e l'importo della fattura condominiale decurtata in maniera proporzionale ai consumi dei singoli condomini.

Il Comune darà ampia informazione agli utenti potenzialmente interessati sull'avvio, sui tempi, le modalità ed il costo inerenti il servizio sopra indicato.

Il presupposto indispensabile per la presentazione delle richieste di trasformazione è comunque sin da ora indicato nella seguente condizione: i contatori divisionali devono essere ubicati in modo tale da garantire l'effettiva accessibilità al personale incaricato dal Comune per consentire agevolmente la verifica, la sostituzione, la lettura e la chiusura per disdetta o morosità degli stessi.

Di conseguenza dovrà essere garantita e sottoscritta da parte dell'amministratore del condominio la possibilità d'accesso, in ogni momento, all'interno della proprietà condominiale (pianerottolo, cortile, ingresso condominiale, ecc.) per l'espletamento delle attività sopra descritte.

Art. 44 Contratti di utenza preesistenti

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, i nuovi contratti di fornitura saranno stipulati dal Comune e sottoscritti dall'utente nei termini stabiliti negli Artt. 13, 14 e 15.

I contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento si intenderanno adeguati alle normative dello stesso mediante adesione dell'utente con il pagamento della prima fattura emessa riguardante i consumi idrici dell'anno 2003.

Affinché l'adesione sia consapevole il Comune invierà all'utente, con la prima fatturazione utile, un'informativa sulle caratteristiche contrattuali in cui, tra l'altro, saranno indicati i recapiti ove ottenere il presente Regolamento e la Carta del Servizio Idrico Integrato.

In caso di mancato pagamento della prima fattura sopra richiamata, ai sensi del precedente Art. 35, il Comune si riserva la facoltà di interrompere il servizio idrico anche per la mancata accettazione del contratto di fornitura.

Art. 45 Motopescherecci, navi e imbarcazioni da di porto

Nelle more dell'installazione di appositi distributori d'acqua potabile all'interno dell'area portuale, l'approvvigionamento verrà eseguito con le modalità di cui all'art. 41 del presente Regolamento.